



COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Provincia di Brescia

IMPOSTA UNICA COMUNALE
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA COMPONENTE TRIBUTO
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26/06/2014
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 07.04.2016

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI), istituita dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
- 2 Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 2

Servizi indivisibili

1. Il gettito della TASI è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili del Comune, nei limiti indicati nella deliberazione di cui all'art. 8, comma 2 del presente Regolamento.

Articolo 3

Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili ad esso assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 4

Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli **e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9¹.**
2. **abrogato²**

¹ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07.04.2016 (adeguamento disposizioni Legge n. 208/2015)

Precedente versione "Il presupposto impositivo della TASI si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli".

² Comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07.04.2016

"2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU."

Articolo 5

Soggetti passivi

1. Soggetto passivo del tributo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 ed il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote, di cui all'art. 8 del presente Regolamento. La restante parte è dovuta dal possessore.

3bis L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nella categoria A/1, A/8 e A/9, non è dovuto nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza³.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. E' tuttavia rimessa alla facoltà dei soggetti passivi di effettuare separatamente il versamento della TASI, in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

³ Comma aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 07.04.2016

Articolo 5 bis⁴
Abitazioni concesse in comodato a parenti

- 1 Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale la base imponibile è ridotta del 50%, Il beneficio spetta a condizione che:**
- **il contratto di comodato sia registrato;**
 - **il comodante possieda un solo immobile in Italia ad uso abitativo (circolare MEF N.1/DF del 17/02/2016) e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;**
 - **il beneficio spetta altresì nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1- A/8 e A/9;**
 - **il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art. 9 comma 6 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 , valida anche ai fini TASI.**

Articolo 6

Periodo di applicazione del tributo

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al mese di cessazione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 7

Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

Articolo 8

Deliberazione annuale delle aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, o la differenziazione delle aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

⁴ Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 07.04.2016

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. **Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille⁵**
4. **Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 1 per mille. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento⁶.**

Articolo 9

Detrazione per abitazione principale

1. Con la deliberazione di cui al precedente articolo il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
3. **Dall'annualità 2016 non è più assoggettata alla TASI l'abitazione principale, come definita ai fini dell'IMU, escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, che continueranno a versare l'imposta con l'aliquota prevista.⁷**

Articolo 10

Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal tributo le seguenti tipologie di immobili:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, da consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

⁵ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07.04.2016

⁶ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07.04.2016

⁷ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07.04.2016

- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.

Articolo 11

Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'art. 5 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. Per la fruibilità delle detrazioni e riduzioni del tributo, correlata alla situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo, alla dichiarazione di cui al comma 1 deve essere allegata l'attestazione della situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata dai centri di assistenza fiscale (CAAF) o da altri soggetti competenti.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

Articolo 12

Modalità di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con la deliberazione di cui all'art. 8 possono essere stabilite altre modalità di versamento previste dalla normativa statale in materia di TASI.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dello stesso, inviare moduli di pagamento, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno medesimo.
4. Con la delibera di approvazione delle aliquote, di cui all'articolo 8 del presente regolamento, possono essere stabilite scadenze diverse per il versamento del tributo rispetto a quelle fissate in via ordinaria dal comma 3 del presente articolo.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'art'1, comma 166, della legge 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 5,00 (Euro cinque/00).

Articolo 13

Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal soggetto passivo del tributo entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. In alternativa, le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Articolo 14

Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di accertamento e controllo è effettuata secondo le modalità previste dalla legge n. 147 del 2013 e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. La misura annua degli interessi sulle somme dovute al Comune è determinata in misura pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 15

Somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni

periodo di imposta, salvo che il credito derivi da violazioni ripetute degli obblighi di versamento del tributo medesimo.

Articolo 16

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 17

Contenzioso, accertamento con adesione, istituti deflattivi del contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 50 , della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale delle entrate, sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti da specifiche norme applicabili alla TASI.
4. **Ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D. Lgs. 156/2015, dal 1 gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.⁸**

ART. 18

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

- 1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, è facoltà del Funzionario Responsabile TASI concedere o meno la rateizzazione degli atti impositivi TASI, intesa quale somma dovuta a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.⁹**

⁸ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07.04.2016

⁹ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07.04.2016

Precedente versione "Il contribuente può richiedere, con apposita istanza, un pagamento rateale degli avvisi di accertamento con un massimo di 8 rate mensili di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano € 5000,00. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà"

2. abrogato ¹⁰

3. Viene determinato in € 10.000,00 l'importo complessivo oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza fideiussoria o fidejussione bancaria) a copertura del relativo debito oggetto di rateizzazione. Il funzionario responsabile può comunque richiedere la presentazione di garanzia anche per importi inferiori.

Articolo 19

Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014, fatta eccezione per le modifiche apportate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 07.04.2016, che entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.

Articolo 20

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

¹⁰ Comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07.04.2016

Precedente versione "Competente all'esame dell'istanza è il funzionario responsabile e, qualora non ricorrano gravi motivi, l'istanza è accolta e, sulle somme dovute a titolo di tributo rateizzate, si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale."